

Roma, 30 giugno 2025

A TUTTE LE STRUTTURE
CONFSAL VV.F.

Care Colleghe e cari Colleghi,

come ormai noto, la Corte Costituzionale, con il recente arresto n. 4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della Legge n. 388/2000 (Legge di Bilancio 2001), mediante il quale era stata prevista l'esclusione della proroga al 31 dicembre 1993 quale termine ultimo per la maturazione dell'anzianità di servizio utile al fine del riconoscimento e della corresponsione della retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) prevista dal D.P.R. n. 44/1990.

I Giudici della Consulta, in particolare, hanno definitivamente chiarito come il computo dell'anzianità di servizio utile ai fini del calcolo dell'elemento retributivo citato - per il raggiungimento del termine dei 5, 10 o 20 anni di servizio prescritti dalla normativa - non veda il suo termine ultimo nella data del 31 dicembre 1990 ma, diversamente da quanto indicato all'interno della disposizione censurata, comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, così come previsto dal D.L. n. 384/1992.

Con la sentenza richiamata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, c. 3, della L. n. 388/2000 nella parte in cui, assurgendo il rango di norma di interpretazione autentica, forniva una lettura distorta dell'art. 7, c. 1, del D.L. n. 384/1992 prevedendo che " *la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, facendo salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge*".

I Giudici della Consulta, nella parte motiva della sentenza n. 4/2024, hanno evidenziato come la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa con efficacia retroattiva, sia da ritenersi in contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. nonché con i più generali principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico sanciti dall'art. 3 Cost.

-2-

E infatti, considerato che la proroga dell'intera disciplina contrattuale prevista dal D.P.R. n. 44/2020 - comportante la possibilità per i dipendenti di maturare l'anzianità di servizio utile al conseguimento della maggiorazione della RIA sino alla data del 31 dicembre 1993 - risponde pienamente a ragioni di eguaglianza e di giustizia del sistema retributivo, appare evidente come il disposto di cui all'art. 51, c. 3, della L. n. 388/2000 abbia introdotto un'evidente e ingiustificata differenziazione retributiva a danno di tutti quei dipendenti a cui non è stata concesso di valorizzare l'anzianità di servizio, ai fini delle maggiorazioni della RIA, maturata dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.


Riteniamo, pertanto, come la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, oltre ad incidere positivamente sui contenziosi già in essere, riapra la possibilità di rivendicare differenze retributive nonché un ricalcolo pensionistico e del TFS da parte dei dipendenti ancora in servizio (e che alla data del 31 dicembre 1993 avevano maturato i 5 anni di anzianità previsti dalla normativa in questione) ovvero da parte di coloro i quali siano andati in pensione a decorrere dall'anno 2019.

Per tali motivazioni, Vi informiamo che la CONFSAL Vigili del Fuoco ha conferito mandato al suo Studio Legale di riferimento al fine di predisporre ogni iniziativa stragiudiziale necessaria al fine di rivendicare quanto spettante ai propri iscritti.

Tutto ciò premesso, invitiamo chi intenda aderire, viste le stringenti tempistiche necessarie per l'interruzione dei termini prescrizionali, a utilizzare, sottoscrivendo i modelli allegati, e a trasmetterli alla Confsal Vigili del fuoco utilizzando la mail dedicata info@confsalvigilidelfuoco.it, "specificando nell'oggetto della mail Ricorso R.I.A.", per ricevere tutte le informazioni del caso e per intraprendere nei termini di legge le relative azioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)





Studio Legale Fanelli & Partners

Patrocinante in Cassazione

Consumer Law – Contratti – Banca & Impresa
Via E. Gagliardi, 76 – VIBO VALENTIA – 89900

Al Ministero dell'Interno
i.p. del Ministro Pro-Tempore
Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma

OGGETTO: DIFFIDA E MESSA IN MORA per il rimborso del della maggiorazione RIA a seguito sentenza n. 4/2024 Corte Costituzionale (pubblicata in G.U. 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 3 del 17-1-2024) con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 51, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Scrivo in relazione all'oggetto ed in nome e per conto del

sig./sira _____

nato/a _____

il _____

C.F. _____

dipendente del _____

in servizio _____

oppure

in quiescenza dal _____

PREMESSO CHE

1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.

2. In particolare la Consulta ha stabilito che il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non è limitato al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha voluto interpretare) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

3. Come è noto l'art. 9, comma 4, del D.P.R. n°44 del 1990 ha riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che "alla data del 1 gennaio 1990" abbia "acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio "o che abbia maturato" detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale", nel successivo comma 5 ha previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che "nell'arco della vigenza contrattuale", abbia maturato, rispettivamente, "dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni".

4. La sentenza, avente efficacia retroattiva, consente di quantificare il credito maturato al 31/12/2023 da tutti coloro che ne abbiano i requisiti ovvero i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie Fiscali che, nel periodo intercorrente tra il 01/01/1991 e 31/12/1993, hanno maturato

-- 5 anni di servizio se assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988;

-- 10 anni di servizio se assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983;

-- 20 anni di servizio se assunto dal 01.01.1971 al 31.12.1973.

L'istante è in possesso dei requisiti per la Maggiorazione RIA (art 9, comma 4 e 5, D.P.R. 44/1990) in quanto è stato assunto in data _____ e pertanto, è titolare del credito maturato al 31/12/2023 relativo alla mancata o parziale corresponsione dell'importo della maggiorazione RIA ed art. 9, commi 4 e 5, D.P.R. 44/1990, come previsto dal D.L. N°384 del 1992, convertito in L. 438/1992, e di conseguenza si diffida e si mette in mora al fine procedere al ricalcolo delle spettanze oltre gli interessi maturati, da liquidare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. Si rammenta che ai sensi dell'art. 16 della legge 86/90 che ha modificato l'art. 328 del Codice Penale, la risposta alla presente istanza dovrà pervenire allo scrivente nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico. La presente si considera a tutti gli effetti atto di mesa in mora e atto di interruzione della prescrizione.

Roma, _____

Sig. _____

Avv. Guisi Fanelli

PREVENTIVO E CONFERIMENTO INCARCO PROFESSIONALE

Con la presente

sig./sira _____

nato/a _____

il _____

C.F. _____

Residente in _____

Ricevuta l' informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge conferisce all' avv. Giusi Fanelli con studio in Vibo Valentia alla Via E. Gagliardi n. 76, l'incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia insorta o insorgenda avente ad oggetto il rimborso del computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA;

PATTUISCE

A) con il predetto legale, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali alle seguenti condizioni:

1) che ad effettivo recupero delle somme percepite, si riconoscerà al presente studio legale la percentuale del 15% del capitale recuperato e lo stesso vale in caso di un eventuale giudizio.

2) il compenso pattuito è ritenuto da ambo le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato; si dichiara di essere consapevole ed informato del particolare grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri futuri ipotizzabili; il legale è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché, a trattenere in compensazione eventuale somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito;

3) il professionista potrà delegare per lo svolgimento della prestazione propri collaboratori o sostituti sotto la sua responsabilità;

4) si dichiara di essere stata edotta delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e si impegna a mettere a disposizione degli avvocati, quanto necessario per esercitare le difese.

_____ / _____

X _____

Avv. Giusi Fanelli